

COMUNE DI QUART
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:
ESAME ED APPROVAZIONE**

L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Sì
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Sì
PALLUA Bruno - Consigliere	Sì
HERIN Silvano - Consigliere	Sì
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Sì
PONSETTI Joel - Consigliere	Sì
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Sì
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Sì
FIORI Paolo - Consigliere	Sì
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Sì
DUFOUR Rodolfo - Consigliere	Sì
GRECO Roberto - Consigliere	Sì
DIANO Antonino - Consigliere	Sì
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Sì
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Sì
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Sì
FOIS Roberto - Consigliere	No
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Sì
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 18	
Totale Assenti: 1	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale numero 61 del 29 novembre 2011 avente ad oggetto "individuazione dei criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi" nella quale si richiamava il comma 30, dell'art. 77bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" che recita "Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali, comma 30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)" e pertanto, rispetto all'applicazione dell'ICI, si stabiliva che:

1. non si prevedevano variazioni per quanto riguarda l'aliquota I.C.I. fissata al 4 per mille ai sensi del comma 30, dell'art. 77bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
2. che, per quanto riguarda l'I.C.I., permane ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 126 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" l'esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e degli immobili assimilati, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
 - A/1: abitazioni di tipo signorile;
 - A/8: ville;
 - A/9: castelli e palazzi eminenti;
3. che alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'Estero, a condizione che non risultino locatè, continua ad essere riconosciuta la detrazione I.C.I. di € 104,00 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale numero 88 del 2 dicembre 2011 avente ad oggetto "determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni dei servizi e dei tributi anno 2012" con la quale si stabiliva, in merito all'applicazione dell'ICI, che:

1. non si prevedevano variazioni per quanto riguarda l'aliquota I.C.I. fissata al 4 per mille ai sensi del comma 30, dell'art. 77bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
2. che, per quanto riguarda l'I.C.I., permane ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 126 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" l'esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e degli immobili assimilati, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
 - A/1: abitazioni di tipo signorile;
 - A/8: ville;
 - A/9: castelli e palazzi eminenti;

3. che alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'Estero, a condizione che non risultino locate, continua ad essere riconosciuta la detrazione I.C.I. di € 104,00 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale numero 75 del 20 dicembre 2011 avente ad oggetto "esame ed approvazione del bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2012 - 2014 e della relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 2012-2014";

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446 recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" in particolare l'articolo 52 di seguito riportato:

Art. 52.

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

- 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.*
- 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.*
- 4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.*
- 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;*
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.*

6. *La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.*

7. *Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.*

VISTO l'art. 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria, il quale ha stabilito che «entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo»;

CONSTATATO che per disciplinare la data di effettiva decorrenza delle tariffe è intervenuto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, numero 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" così come modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 novembre 2001, numero 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)" il quale prevede che se "anche approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, ma comunque, entro il termine di approvazione del bilancio esse hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento":

8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

E successivamente il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), il quale testualmente recita che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSTATATO che la scadenza stabilita dallo Stato per l'approvazione dei bilanci degli Enti locali è fissata dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è fissata al 31 dicembre di ogni anno come di seguito riportato:

Articolo 151

Principi in materia di contabilità

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il decreto Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 che fissa al **31 marzo 2012** la scadenza per l'approvazione dei bilanci degli Enti locali di seguito riportato:

"VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTA la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;

RITENUTO necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

ACQUISITA l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito della seduta del 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta del 21 dicembre 2011;

decreta

Art. 1

*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al **31 marzo 2012**.*

Roma, 21 dicembre 2011"

RICHIAMATA la legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante "proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", cosiddetto decreto Milleproroghe, all'art. 29 (proroghe di termini in materia fiscale), al comma 16-quater è stabilito che il termine per la deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al **30 giugno 2012**;

CONSIDERATO che, con decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al **31 ottobre 2012**;

DATO ATTO che ne risulta che i regolamenti, ovvero gli aggiornamenti di tali atti, al pari dell'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, possono essere approvati anche dopo il 1° gennaio dell'anno in cui gli stessi devono prestare efficacia, nel caso di proroga dei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, purché l'approvazione avvenga entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per tale adempimento;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, rispetto alle specifiche normative regionali che disciplinano la materia del bilancio e dei regolamenti comunali, contenute negli artt. 3 e 3 bis, l.r. 16 dicembre 1997 n. 40, e nell'art. 4, r.r. 3 febbraio 1999 n. 1, si ritiene che il dettato regionale non ponga comunque limiti espressi alla possibilità per i Comuni di adottare le proprie norme regolamentari sulle entrate dopo il 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che le norme citate non contengono alcuna espressa preclusione nei confronti della possibilità di variare i regolamenti dopo l'intervenuta approvazione del bilancio, limitandosi a statuire che l'efficacia retroattiva dei regolamenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento si ottiene a condizione che gli stessi siano approvati entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si desume che l'approvazione dei regolamenti sulle entrate può sicuramente essere anche successiva all'approvazione del bilancio, purché entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, con conseguente efficacia degli stessi;

DATO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, con nota assunta agli atti al prot. n. 10828 del 21 settembre 2012, il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di regolamento tipo per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), con deliberazione n. 48/2012 del 18 settembre 2012 e con nota prot. n. 12282 del 23 ottobre 2012 ne ha comunicato l'aggiornamento con modifiche;

RITENUTO pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento tipo approvato dal CELVA ai fini di disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta municipale propria sul territorio comunale, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione del regolamento ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;

RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;

ESAMINATA la bozza di regolamento composta da n. 27 articoli;

SENTITO il Sindaco intervenire affermando che non è stata convocata la commissione in quanto si tratta di un regolamento tipo pervenuto dal CELVA, egli prosegue affermando che, per quanto riguarda l'IMU, bisognerebbe capire a chi vanno gli introiti di quest'imposta, in particolare riferisce che il prossimo bilancio del Comune di Quart subirà un taglio delle risorse di 280.000 euro e che sarà necessario rispettare, anche per i comuni della Valle d'Aosta, il patto di stabilità nazionale e che il non rispetto di tale patto comporta delle sanzioni ancora da stabilire. Egli prosegue riferendo che verrà presentato un progetto di legge regionale per definire l'organizzazione degli enti locali con l'obbligatorietà di costituire delle unioni di comuni e che i Sindaci dei Comuni di Quart, Brissogne, Saint Christophe e Pollein si sono già incontrati per avviare le proposte di collaborazione. Egli conclude affermando che su questi temi sarà necessario confrontarci e si

cercherà di approvare il bilancio, dopo un confronto con le Commissioni e le Consulte, comunque entro i termini previsti per legge;

UDITO l'Assessore Roberto Greco che, dopo avere ringraziato il Sindaco, a completamento di quanto esposto afferma che il Consiglio è chiamato ad approvare uno schema di regolamento per l'applicazione di un'imposta "municipale propria" aggettivi che egli definisce quanto mai impropri. Egli prosegue affermando che c'era pochissima libertà di intervenire con modifiche al testo base in quanto, eventuali agevolazioni disposte nei confronti dei cittadini, avrebbe avuto come conseguenza l'applicazione di sanzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è pertanto intervenuti soltanto all'articolo 9, comma 6 punti a) e b) e comma 7 punti a) e b) equiparando le fattispecie previste in questi punti all'abitazione principale;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod affermare che quando si è discusso dell'IMU, la cui applicazione era sperimentale si era detto di rinviare ad ulteriori verifiche la possibilità di ricondurre, le abitazione concesse in comodato d'uso gratuito, con regolari contratti registrati, alla fattispecie della prima casa applicando loro le riduzioni di aliquota e le detrazioni previste per legge, in considerazione della difficoltà culturale di cedere la proprietà tra genitori e figli;

SENTITO il Sindaco affermare che è stata esaminata ogni possibilità ma che "a saldi invariati" non si può, ridurre l'introito relativamente della fattispecie significherebbe tassare altri cittadini, egli prosegue affermando che se entro fine anno si presenteranno le condizioni per migliorare l'applicazione di quest'imposta sicuramente verrà fatto, ma che per ora non si può;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod chiedere se sono state fatte delle simulazioni e qual era l'ordine di grandezza;

UDITO l'Assessore Roberto Greco affermare che la legge statale ha previsto delle penalizzazioni per l'adozione di misure a favore dei cittadini e che le simulazioni ammontavano a decine di migliaia di euro e che la quota statale andava comunque versata;

SENTITO il Sindaco affermare che si potranno prendere in considerazione delle variazioni quanto il tributo rimarrà ai comuni;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod affermare che visto che queste deroghe sono comunque previste, avrebbero dovuto sapere l'ordine di grandezza e se lo scostamento fosse stato minimo allora si poteva prendere in considerazione, ma che bisognerebbe sapere le cifre per prendere delle decisioni, egli conclude chiedendo cinque minuti di sospensione;

DATO ATTO che i Consiglieri di minoranza si assentano temporaneamente dall'aula per fare ritorno dopo cinque minuti e che i lavori del Consiglio riprendono correntemente;

SENTITO il Sindaco chiedere le dichiarazioni di voto;

UDITO il Consigliere Sauro Salvatorelli affermare che, vista la discussione di cui sopra, il gruppo di minoranza procederà con l'approvazione della bozza di regolamento, ma con l'invito a convocare la Commissione per discutere alcuni punti come, ad esempio, l'equiparazione ad abitazione principale per i beni dei soggetti residenti all'estero, che a loro giudizio non sembra giusta in quanto questi beni possono comunque essere alienati;

UDITO il Sindaco chiedere al Presidente della Commissione di prendere nota della necessità di convocare una seduta;

RICHIAMATI l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, e l'art. 7 (Consiglio comunale e sue competenze) del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dell'11 giugno 2010;

RICHIAMATO l'art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria), comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria che stabilisce che "... I comuni con deliberazione del Consiglio comunale, ..., possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.";

RISCONTRATO che nella bozza di regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria alcuni articoli incidono sulla determinazione delle aliquote per determinate fattispecie;

DATO ATTO, quindi, che l'adozione del presente atto, incidendo sulla determinazione delle aliquote per determinate fattispecie, rientra tra le competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria;

VISTO il parere in merito alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, reso dal **Responsabile del Servizio Finanziario**;

VISTO il parere in merito alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dell'articolo 3 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n.1, recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta", reso dal **Responsabile del Servizio Finanziario** ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, lett. g) del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi dell'art.3 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario Comunale in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta",

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO il Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 18
Consiglieri votanti:	n. 18
Voti favorevoli:	n. 18
Voti contrari:	nessuno

Astenuti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, composta da n. 27 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

DI STABILIRE che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e di incaricare dell'adempimento il competente ufficio comunale;

DI TRASMETTERE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e di incaricare dell'adempimento il competente ufficio comunale;

DI DARE ATTO che il regolamento di cui all'oggetto, verrà pubblicato, unitamente alla deliberazione che lo approva, all'albo pretorio digitale del Comune e di incaricare dell'adempimento il competente ufficio comunale;

DI TRASMETTERE una copia del testo del regolamento approvato a tutti gli uffici comunali interessati al fine della sua immediata applicazione, oltre che di pubblicarlo sul sito Internet del Comune e di incaricare dell'adempimento il competente ufficio comunale;

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario Comunale.

MR

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 a partire dal 07/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 07/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.


Quart, 07/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 07/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto esprime in ordine alla regolarità tecnica il proprio parere **FAVOREVOLE**.

Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia

Responsabile Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia

Il sottoscritto esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto esprime in ordine alla regolarità contabile il proprio parere **FAVOREVOLE**.

Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia

Responsabile Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa CAMPAGNOL Nadia

Il sottoscritto Segretario Comunale, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visti i pareri sopra indicati, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** di legittimità ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro